



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG e Pianificazione territoriale

Urbanistica

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **53**

Del **27/03/2013**

OGGETTO:

ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL P.R.G AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DI UNA ZONA OMOGENEA B2.2 IN VIA GOITO PER CORREZIONE DI ERRORE CARTOGRAFICO.

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Aguzzi Stefano	Si	17)	Marinelli Christian	No
2)	Aiudi Francesco	Si	18)	Mascarin Samuele	Si
3)	Antonucci Domenico	Si	19)	Mattioli Giacomo	Si
4)	Bellucci Floriano	Si	20)	Minardi Renato Claudio	No
5)	Benini Luciano	Si	21)	Montalbini Andrea	Si
6)	Cavalieri Francesco	Si	22)	Napolitano Antonio	Si
7)	Cecchi Pierino	Si	23)	Nicusanti Mauro	Si
8)	Ciancamerla Oretta	No	24)	Omiccioli Hadar	Si
9)	Cicerchia Marco	Si	25)	Palazzi Marcello	Si
10)	Di Sante Enzo	Si	26)	Pierelli Massimo	Si
11)	Fanesi Cristian	Si	27)	Polidoro Dante Domenico	No
12)	Federici Alessandro	Si	28)	Sanchioni Daniele	No
13)	Ferri Oscardo	Si	29)	Sartini Giuliano	Si
14)	Fulvi Rosetta	No	30)	Stefanelli Luca	Si
15)	Gresta Roberto	Si	31)	Torriani Francesco	Si
16)	Ilari Gianluca	Si			

Presenti: **25** Assenti: **6**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: Fulvi, Polidoro, Minardi

Il Sig. **CAVALIERI FRANCESCO**, **presidente del Consiglio Comunale**

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipà con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Palazzi, Ilari, Mascarin**

Oggetto:

ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL P.R.G AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DI UNA ZONA OMOGENEA B2.2 IN VIA GOITO PER CORREZIONE DI ERRORE CARTOGRAFICO.

In precedenza sono entrati i Consiglieri Ciancamerla, Marinelli, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Mascarin, Gresta, Stefanelli, Ciancamerla, Omiccioli, Napolitano.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

In sostituzione del Consigliere Mascarin, viene nominato scrutatore il Consigliere Benini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO che con deliberazione consiliare n° 256 del 17/10/2012 è stata adottata la "Variante al PRG ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., relativamente alla ridefinizione di una zona omogenea B2.2 in via Goito per correzione di errore cartografico";

VISTO il certificato del Dirigente dell'Ufficio Archivio del 29/01/2013 p.g. 6645 (in copia agli atti con il n.1) nel quale si attesta:

che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione consiliare n.256 del 17.10.2012 relativi a "Variante parziale al P.R.G.- relativamente alla ridefinizione di una zona omogenea B2.2 in Via Goito per correzione di errore cartografico ai sensi dell'art. 26 della L.R.n.34/92 e s.m.i.", sono regolarmente avvenuti;

che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi dal 12.11.2012 al 10.01.2013;

che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 10.01.2013 è pervenuta all'ufficio archivio un'osservazione, in data 10.01.2013, a nome di Paola Pascucci, agli atti con Pg 2194;

PRESO ATTO CHE dell'eseguito deposito è stata data notizia anche mediante:

avviso pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" in data 12/11/2012 (in copia agli atti con il n.2);

avviso pubblicato sul quotidiano "Corriere Adriatico" in data 12/11/2012 (in copia agli atti con il n.3);

avviso pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" in data 12/11/2012 (in copia agli atti con il n.4);

affissione di manifesti datati 6 Novembre 2012, p.g. 74031(in copia agli atti con il n.5);

pubblicazione degli atti nel portale istituzionale del Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it) (in copia agli atti con il n.6);

VISTA l'osservazione pervenuta in data 10/01/2013 p.g. 2194 a nome di Paola Pascucci, (in copia agli atti con il n. 7) che si riporta integralmente:

"La presente comunicazione, inerente l'ADOZIONE di VARIANTE al P.R.G. (ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e s.m.i.) relativamente alla ridefinizione di una zona omogenea B2.2 in via Goito per CORREZIONE DI ERRORE CARTOGRAFICO, contiene osservazioni di metodo e di merito attinenti l'iter della Variante medesima e gli atti ad essa correlati, così come ampiamente citati nella delibera di C.C. n. 256 del 17/10/2012 e ancor prima negli elaborati costitutivi della Variante: Relazione tecnica illustrativa, Elaborato grafico "Tav. U" (pag. 3 punto 1 di Adozione).

1. Vero è che sul lotto in questione (punto primo in premessa, pag. 1 Delib. C.C. n. 256, vedi atti 1/2/3), catastalmente censito al F. 35 mapp. 3035/parte, sono stati rilasciati in data 31/08/2006 dal Sett. 7° Urbanistica – U.O. Beni Paesaggistici e Ambientali – Centro Storico ed Aree di Pregio il Permesso di Costruire n. 906/06 e la relativa Autorizzazione Paesaggistica, stante l'allora vigente P.R.G. (approvato con Delib. Giunta prov.le n. 316 del 08/09/1998) che classificava detta area come Zona B2 "Zone residenziali semintensive di completamento dell'edificazione esistente" e libera da vincoli di in edificabilità.

Su tale Permesso di Costruire "Costruzione di un'autorimessa completamente interrata e realizzazione di un tratto di recinzione" si sollecita l'attenzione del competente Ufficio in primis ma anche, naturalmente, del Consiglio Comunale specie in merito al significato del termine *autorimessa* nonché sulla dizione *completamente interrata* (che riappariranno al punto 3); si fa notare, altresì, come il tratto di recinzione di cui trattasi fosse *richiesto in via temporanea dalla stessa proprietà*: "essendo l'opera insistente su zona edilizia con destinazione a verde pubblico urbano, la proprietà si impegna, fin d'ora, alla rimozione della stessa nel caso fosse in futuro di impedimento a qualsiasi intervento di carattere pubblico o privato". A fronte di una dichiarazione di tale tenore, tratta testualmente dalla Relazione Tecnica di Progetto, nulla viene esplicitato nel relativo atto, il Permesso di Costruire, rilasciato da C.to Comune; il fatto non pare banale e costituisce forse la premessa a successive incertezze e/o ambiguità, data l'unicità di un titolo autorizzativo in funzione di due diverse opere (autorimessa e recinzione) ricadenti in Zone urbanistiche dalle caratteristiche completamente differenti.

2. Relativamente al successivo punto di premessa (pag. 1 Delib. C.C. n. 256, vedi atti 4 e 5) quello inerente la richiesta per opere di "Variante per diverso posizionamento dell'accesso di un'autorimessa interrata e costruzione recinzione", datato o databile 25/07/2007 e distinto (o distinguibile) come Permesso di Costruire n. 83/2007, nulla può dirsi in realtà, in quanto per lo stesso Ufficio responsabile (Sett. 7° Urbanistica – U.O. Beni Paesaggistici e Ambientali – Centro Storico ed Aree di Pregio) la pratica risulta essere, di fatto, SOSTITUITA.

3. E' il Permesso di Costruire n. 547/09 del 04/11/2009 che, con la relativa Autorizzazione Paesaggistica, sostituisce il PdC n. 83/07 di cui al punto precedente. Ma questa pratica ("Realizzazione di un'autorimessa interrata e diverso posizionamento del relativo accesso" ubicate (?) in via Goito) e questo atto autorizzativo non risultano affatto citati nella Delibera di C. C. n. 256 del 17/10/2012.

La sottoscritta parte osservante è portata a ritenere possibile che questo doppio errore non sia che l'esito, in atti, di un fatto indiscutibile e incontrovertibile: il nuovo P.R.G. risulta vigente da quasi 9 mesi (D.C.C. n. 34 del 19/02/2009) e detto P.R.G. definisce l'area come Zona agricola E4 "Zone agricole di ristrutturazione ambientale". Quanto sopra premesso, vi è dunque da ritenere che l'Ufficio competente abbia rilasciato un Permesso di Costruire in contrasto con le nuove, seppure erronee, previsioni di P.R.G.

La sottoscritta si chiede come sia possibile invece che lo stesso proprietario abbia con così largo anticipo ma altrettanto vanamente fatto osservare tale errore a C.to Ufficio secondo quanto riporta, ancora a pag. 1, la stessa Delibera di C.C. n. 256 del 17/10/2012: "VISTA la richiesta di Variante al P.R.G. presentata dal proprietario Rocca Francesco già durante la fase di approvazione del P.R.G., e da ultimo ribadita con nota del 12/09/2012 p.g. 60081."

Alla sottoscritta parte osservante risulta peraltro sufficientemente evidente, dalla semplice consultazione degli atti, la confusione che traspare dalle pratiche edilizie in questione se è vero, ma la citazione è a puro titolo di esempio, che la Relazione paesaggistica di cui alla richiesta di Permesso di Costruire n. 547/09 faceva e fa riferimento ad una Zona Residenziale Urbana B2 in didascalia ad un Estratto di Tavola di P.R.G. da cui si evince che l'area oggetto di intervento (indubbiamente individuata con un cerchio) è estranea in quanto esterna al limite stesso della zona B; l'Ufficio competente ha salomonicamente avallato la palese incongruenza autorizzando comunque il tutto.

In conclusione la sottoscritta, tornando sommessamente a sottolineare, progetti alla mano, l'importanza della correttezza interpretativa (etimologica oltreché tecnica) di termini già citati quali

il sostantivo *autorimessa* (non già deposito materiali e/o attrezzature ecc.) o l'aggettivo *interrata* (che col passare degli anni ha perso l'avverbio "completamente" ma che comunque, in quanto interrata, non può contemplare la presenza di finestre in facciata), di nuovo evidenzia che anche il PdC n. 547/09 dovrebbe rispondere ad una *richiesta di recinzione temporanea* su via Goito, con ribadito impegno del proprietario alla rimozione a fronte di qualsiasi futuro intervento pubblico o privato. Gli uffici coerentemente tacciono in merito.

La marginalità rispetto al tessuto urbano del Capoluogo non può e non deve produrre una minore attenzione ai processi di trasformazione in atto; l'esercizio, ahimè ricorrente in questa vicenda, di atteggiamenti quanto meno superficiali rischia di compromettere definitivamente, se generalizzato a tali ambiti, equilibri delicatissimi non soltanto di ordine paesistico-ambientale in senso lato ma più specificamente di ordine idrologico e geomorfologico su cui il cittadino può e deve vigilare ma in concorso armonico anzitutto con l'Amministrazione che lo rappresenta e a cui comunque la Legge rimanda per quanto attiene i vari profili di competenza e i diversi gradi di responsabilità.

La presente comunicazione è prodotta in triplice copia in carta semplice.

Non si allegano documenti alla presente; gli Atti consultati e/o citati sono pubblici in quanto accessibili ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

Detti elaborati sono stati oggetto di esame o prodotti dai competenti Uffici di C.ta Amministrazione Comunale."

RITENUTO di controdedurre alla sopra riportata osservazione come segue, iniziando dall'analisi dei procedimenti amministrativi relativi alle opere edilizie:

in data 31/08/2006 vengono rilasciati dal Comune di Fano il Permesso di Costruire n. 906/06 e l'Autorizzazione Paesaggistica n. 906/06 (in copia agli atti con il n. 8 e con il n. 9) per l'esecuzione di "*Costruzione di una autorimessa completamente interrata e realizzazione di un tratto di recinzione da eseguirsi in via Goito nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a condizione che al termine dei lavori il terreno esterno all'area di sedime del costruendo manufatto sia lasciato libero e ripulito in ogni sua parte e piantumato con alberature e cespugli*";

in data 19/01/2007 p.g. 4213, viene richiesta una "*Variante per diverso posizionamento dell'accesso di una autorimessa interrata, compresa la recinzione di costruzione*". Come si legge nella relazione illustrativa a firma del tecnico incaricato:

"1. Questo intervento è oggetto di variante al progetto originale per la proposta di realizzare la rampa di accesso al locale interrato esterna al locale stesso.

La costruzione si conferma realizzata con mura perimetrali contro terra in cemento armato di spess. cm. 30 poggianti su platea cementizia di fondazione.

Il solaio di copertura in latero cemento con pignatte e travetti in cemento precompresso, sarà idoneo a sopportare il carico accidentale di almeno cm. 40/50 di terreno opportunamente sistemato e drenante con funzione di ricoprire l'intero estradosso del solaio permettendo la permeabilità della stessa superficie.

La rampa auto, oggetto di variante ed insistente in zona F1, viene proposta, nel rispetto ambientale, con scarpata laterale in terra costipata e piantumata da ginestre ed altri arbusti per meglio consolidare la stabilità del terreno, escludendo le opere murarie.

La pavimentazione dello stradello – rampa di accesso al locale sarà realizzato in beton ella autobloccante a cielo aperto dove sarà possibile la crescita di erba.

La pendenza della rampa rientra nei limiti standard del 20%.

Inoltre si interverrà con modesti sterri e riporti di terreno al fine di ottenere e ristabilire il naturale declivio del lotto complessivo, senza minimamente alterare o intervenire sulla proprietà limitrofa o creare "gobbe" o rigonfiamenti che possono evidenziare opere interrate non perfettamente occultate. Sono previste inoltre abbondanti piantumazioni di pioppi e cespugli di natura diversa ed appropriata.

2. Si conferma, senza variante, la costruzione del tratto di recinzione nel lato in cui la proprietà prospice su via Goito. ..."

in data 24/07/2007 vengono rilasciati dal Comune di Fano il Permesso di Costruire n. 83/07 e l'Autorizzazione Paesaggistica n. 83/07 (in copia agli atti con il n. 10 e con il n. 11) per l'esecuzione di "Variante per diverso posizionamento dell'accesso di una autorimessa interrata e costruzione recinzione da eseguirsi in via Goito nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a condizione che al termine dei lavori il terreno esterno all'area di sedime del costruendo manufatto sia lasciato libero e ripulito in ogni sua parte e piantumato con alberature e cespugli. Il manufatto così come previsto negli elaborati grafici sia ricoperto di terreno vegetale per uno spessore di cm. 45";

come correttamente evidenziato dall'osservante tale permesso di costruire e relativa autorizzazione paesaggistica ancorchè formalmente rilasciati, non sono mai stati ritirati dal richiedente e risultano agli atti dell'ufficio sostituiti. In data 26/05/2009, p.g. 42148 viene presentata una nuova pratica edilizia per modifiche al progetto precedente. Nella relazione illustrativa a corredo del progetto, tali modifiche sono così elencate e descritte dal tecnico incaricato:

"...I n. 2 interventi proposti già con permesso di costruire n. 906/2006 e 83/2007, riguardano sempre:

1. Costruzione di una autorimessa interrata, di superficie utile lorda di mq. 220,00, superficie utile netta mq. 204,00 per un'altezza utile di mt. 3,00. L'opera insiste sulla particella catastale urbana n. 3035 del Foglio n. 36 del Comune di Fano di mq. 541,00.

2. Costruzione di un tratto di recinzione di lunghezza mt. 26,00.

VARIANTI APPORTATE ALL'ULTIMA PRATICA (N. 83/2007):

riguardano solo ed esclusivamente la costruzione dell'autorimessa interrata. Per meglio illustrare le modifiche apportate in questo ultimo progetto in variante, si indicano queste con una numerazione, da n. 1 a n. 8, apportata su una delle tavole di disegno ed indicate con colore rosso quanto apportato ed in colore giallo quanto non eseguito, sempre in riferimento all'ultima pratica n. 83/2007. Pertanto:

Al n. 1: variazione dell'altezza utile interna all'autorimessa, da mt. 2,65 a mt. 3,00.

Al n. 2: traslazione, più centrale, dei n. 2 pilastri strutturali interni all'autorimessa, inoltre la sezione dei pilastri viene indicata quadrangolare, nel progetto precedente veniva indicata tonda.

Al n. 3: variazione dell'andamento del muro in cemento armato gettato contro terra perimetralmente la costruzione. Quest'ultimo progetto prevede la smussatura di un angolo dello stesso muro, per un tratto di mt. 2,40 circa.

Al n. 4: Ridimensionamento di una finestra a nastro, con leggera traslazione del posizionamento. L'ingombro da mt. 3,50 di larghezza, viene proposto in mt. 1,50 ferma restante l'altezza di mt. 1,15. Traslazione del portone di ingresso autorimessa di almeno mt. 1,60 verso monte e/o lato "B" mantenendo lo stesso dimensionamento.

Al n. 5: Traslazione di circa 1 metro del secondo finestrotto, con modifica delle dimensioni, da mt. 1,00x1,80h viene proposto in mt. 1,50x1,15h, uguale al primo finestrotto indicato alla voce n. 4.

Al n. 6: Si vuole indicare l'ampliamento del lotto di mt. 5,00, per tutta la sua lunghezza, lato monte, a seguito dell'acquisto, in data 16/04/2008, da parte del sig. Rocca Francesco, di n. 3 particelle distinte con i n.ri 3023, 3025 e 3028 al Foglio n. 36 di questo Comune, per un totale di mq. 217,00.

Al n. 7: Viene aggiunta una passerella in cemento armato, di larghezza mt. 0,90 e di lunghezza mt. 2,70 di accesso, dalla stradello, al piano di copertura del progetto in questione.

Al n. 8: Estradosso del solaio di copertura. I 40 cm di terreno, già proposti nei precedenti progetti, sovrastanti il solaio di copertura, nell'allegato progetto si propone in alternativa la posa di uno strato di beton elle e/o grigliati cementizi cosiddetti "a cielo aperto" del tipo prato verde 9 della ditta Tegolaia s.r.l. di Treviso, atti a contenere, nello spessore vuoto degli stessi, almeno cm. 8/10 di terreno vegetale seminato a prato, previo formazione sul solaio, di massetto con pendenza e successiva impermeabilizzazione a doppio con guaina bitumata. ...";

in data 04/11/2009 vengono rilasciati dal Comune di Fano il Permesso di Costruire n. 547/09 e l'Autorizzazione Paesaggistica n. 547/09 (in copia agli atti con il n. 12 e con il n. 13) per l'esecuzione di "Realizzazione di una autorimessa interrata e diverso posizionamento del relativo accesso da eseguirsi in via Goito nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a condizione che il manufatto venga completamente interrato, e che il terreno esterno all'area di sedime sia libero e

ripulito in ogni sua parte e piantumato con alberature e cespugli.”;

essendo l'area in oggetto sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune di Fano ha inviato l'Autorizzazione Paesaggistica n. 547/09 alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 159 comma 3, per l'eventuale esercizio dei poteri di annullamento;

in data 01/12/2009, p.g. 87945, è pervenuta la nota della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche con la quale si comunica che *“la consistenza delle opere autorizzate è da considerarsi compatibile paesaggisticamente”* (in copia agli atti con il n. 14).

Ancorchè in data 08/03/2009 sia diventata esecutiva la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/02/2009 di approvazione del nuovo P.R.G. e per le aree oggetto del permesso di costruire siano cambiate le classificazioni urbanistiche da *“B2 - Zone residenziali semintensive di completamento dell'edificazione esistente”* ed *“F1 - Zone a verde pubblico urbano e territoriale”* a *“E4 - Zone agricole di ristrutturazione ambientale”*, considerato che l'entità delle modifiche richieste può rientrare nella tipologia della ristrutturazione edilizia, si è data applicazione all'art. 15 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (3. *La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.*), d'altronde lo stesso P.R.G. prevede all'art. 95 comma 1 che *“Le costruzioni legittimamente assentite o sanate, anche se non conformi alle presenti NTA possono essere oggetto, salvo diverse, specifiche e più restrittive disposizioni contenute nei singoli articoli, di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.”;*

relativamente a quanto osservato circa la recinzione temporanea, si prende atto della disponibilità espressa dal richiedente per cui nell'eventualità che l'Amministrazione Comunale dovesse procedere alla realizzazione di opere pubbliche, lo stesso si impegna alla sua rimozione, così come illustrato nella relazione allegata alla richiesta di permesso di costruire n. 906/2006: *“... La costruzione della recinzione ricalca la tipologia delle recinzioni già in atto e che caratterizzano la Via stessa. Essendo l'opera insistente su zona edilizia con destinazione a verde pubblico urbano, la proprietà già si impegna, fin d'ora, alla rimozione della stessa nel caso fosse in futuro di impedimento a qualsiasi intervento di carattere pubblico o privato.”;*

alla luce delle precedenti considerazioni emerge la regolarità degli atti amministrativi rilasciati dai competenti uffici comunali in merito alla realizzazione degli interventi edilizi che in parte interessano l'area oggetto della variante di cui alla presente deliberazione;

RITENUTO per tutto quanto sopraesposto che l'osservazione acquisita agli atti in data 10/01/2013 p.g. 2194 attiene ad aspetti edilizi relativi al manufatto presente nell'area ed alla recinzione della proprietà, non vengono formulate richieste, osservazioni od opposizioni in merito alla procedura di variante urbanistica avente ad oggetto il cambio di destinazione urbanistica da zona E4 – Agricola a zona B2.2 – Residenziale di completamento, di un'area di circa 185 mq. catastalmente censita con il Foglio 36, mappale 3035/parte, **per cui l'osservazione non è pertinente;**

VERIFICATO che la presente variante consistente nella ridefinizione di una zona omogenea B2.2 in via Goito per correzione di errore cartografico:

- non contrasta con le previsioni del PPAR e del PTC;

- è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

- non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera i) "varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso" delle linee guida approvate con D.G.R. 1813/10 della Regione Marche;

- viene adottata ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992;

VISTO il verbale n. 107 del 19.3.2013 della II^a Commissione Consiliare;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., "Legge urbanistica";

VISTA la legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i. "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

VISTA la Direttiva della Direzione Generale del Comune di Fano n.10 del 20.11.2012 con oggetto: "D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI", si attesta, ai sensi dell'art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto" e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 11.3.2013 favorevole
responsabile ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 12.3.2013 non dovuto

mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI n. 22

VOTANTI n. 17

FAVOREVOLI n. 17

ASTENUTI N. 5 (Aiudi, Benini, Torriani, Sanchioni, Fanesi)

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che l'osservazione acquisita agli atti in data 10/01/2013 p.g. 2194 attiene ad aspetti edilizi relativi al manufatto presente nell'area e non è pertinente con la procedura di variante urbanistica oggetto della presente deliberazione;
- 2. DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE**, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/1992 e s.m.i., la **VARIANTE AL P.R.G RELATIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DI UNA ZONA OMOGENEA B2.2 IN VIA GOITO PER CORREZIONE DI ERRORE CARTOGRAFICO**, costituita dai seguenti elaborati contenuti nella delibera di adozione:
Relazione tecnica illustrativa;
Elaborato grafico "Tav. U" in scala 1:2.000 e scala 1:5.000;
- 3. DI DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;
- 4. DI DARE ATTO** che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera i) "varianti al PRG

contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso" delle linee guida approvate con D.G.R. 1813/10 della Regione Marche;

5. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V Servizi LLPP ed Urbanistica;
6. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore V Servizi LLPP ed Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992.

IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI n. 22

VOTANTI n. 17

FAVOREVOLI n. 17

ASTENUTI N. 5 (Aiudi, Benini, Torriani, Sanchioni, Fanesi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Urbanistica

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.


Il Presidente
F.to Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **53** del **27/03/2013** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 09/04/2013



L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA
